

Deliberazione n.

**N. 8 - 2015**

del **127 MAG. 2015**

**Oggetto: Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165**

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTO** il Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014 convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*", e di questo in particolare l'articolo 16, comma 1, con il quale è stata disposta la trasformazione dell' ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo in ente pubblico economico, e l'articolo 16, comma 4, ove è statuito che, fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato, le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione sono svolte da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

**VISTO**, nelle more dell'approvazione del nuovo Statuto adottato in terza lettura dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 6-2015 del 18/05/2015, lo Statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo n. 25-2007 del 26 luglio 2007, approvato con il Decreto Interministeriale del 10 dicembre 2007;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2014, con il quale l'ing. Cristiano Luigi Raffaele Radaelli è stato nominato Commissario straordinario dell'ENIT, fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato, secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 4, del citato D.L. 83-2014;

**VISTA** la Deliberazione n. 32-2013 del 26 settembre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo di ratifica della Deliberazione n. 2-2013 del 3 settembre 2013 del Presidente dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, con la quale sono stati nominati i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, in conformità alle disposizioni dell'art. 14, comma 3 del D. Lgs. n. 150/2009;

**VISTO** il Decreto del Ministro degli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 14 settembre 2012, con il quale il dr. Andrea Babbi è stato nominato Direttore Generale dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo per un periodo di tre anni a decorrere dal 22 settembre 2012;

**VISTA** la Deliberazione n. 12-2013 del 10 aprile 2013 con la quale il Direttore Generale dell'ENIT, dr. Andrea Babbi, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

SEDE CENTRALE

Deliberazione n. **N. 8 - 2015** del **127 MAG 2015**

**Oggetto:** Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante le “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione n. 3-2015 del 30 gennaio 2015 del Commissario Straordinario di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, con la quale è stato adottato il Piano di Prevenzione della Corruzione n. 2015-2017;

**VISTA** la Deliberazione n. 29-2012 del 2 ottobre 2012 del Consiglio di Amministrazione di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, con la quale è stato adottato il “*Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

**RAVVISATA** la necessità di adeguare il citato regolamento di cui alla deliberazione consiliare n. 29-2012 del 2 ottobre 2012 alla normativa sulla prevenzione della corruzione;

**VISTA** la nota prot. 1552 del 9 aprile 2015, con la quale il Direttore Generale di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha trasmesso la proposta di aggiornamento del citato regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla luce della normativa in materia di prevenzione della corruzione;

**VISTA** la nota prot. 1641 del 15 aprile 2015 con la quale il Commissario Straordinario di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo ha sottoposto alla valutazione della Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la proposta di regolamento in oggetto;

**VISTA** la nota prot. 1644 del 15 aprile 2015, con la quale il Commissario Straordinario di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo ha sottoposto alla valutazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo la proposta di regolamento in oggetto;

**VISTA** la nota prot. 21 del 22 aprile 2015, con la quale l’Organismo Indipendente di Valutazione di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo ha espresso parere positivo sulla proposta di regolamento in oggetto;

Deliberazione n.

18 - 2015

del 127 MAG. 2015

**Oggetto: Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165**

VISTA la nota prot. MBAC-DG-PT 2232 del 13 maggio 2015, con la quale la Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha espresso parere positivo sulla proposta di regolamento in oggetto;

**DELIBERA**

**Art. 1**

È adottato il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

**Art. 2**

La deliberazione n. 29-2012 del 2 ottobre 2012 del Consiglio di Amministrazione di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, con la quale è stato adottato il “Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1652”, è abrogata.

**Art. 3**

Il Regolamento di cui all'art. 1 è pubblicato nell'Area Amministrazione Trasparente del sito [www.enit.it](http://www.enit.it).

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Cristiano Luigi Raffaele Radaelli**



2105 39

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165.**

**Indice generale**

|   |   |
|---|---|
| Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione.....                      | 2 |
| Art. 2 Individuazione del fabbisogno.....                           | 3 |
| Art. 3 Individuazione delle professionalità.....                    | 3 |
| Art. 4 Procedura comparativa.....                                   | 4 |
| Art. 5 Esclusioni.....  | 5 |
| Art. 6 Durata del contratto e determinazione del compenso.....      | 5 |
| Art. 7 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico..... | 6 |
| Art. 8 Pubblicità ed efficacia.....                                 | 6 |
| Art. 9 Controllo della Corte dei Conti.....                         | 6 |

### Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

3. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) *incarico di studio*, avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza ai sensi del DPR n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) *incarico di ricerca*, che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;

c) *incarico di consulenza*, che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'ente.

4. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.

5. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito.

6. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano

obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

### **Art. 2 Individuazione del fabbisogno**

1. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione adotta, compatibilmente alla disponibilità di bilancio, un documento di programmazione relativo al fabbisogno degli incarichi di collaborazione esterna che presentino i requisiti di cui all'art.7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui l'amministrazione non può far fronte con personale in servizio.

2. L'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio deve essere verificata attraverso interPELLI interni tenendo conto delle mansioni esigibili.

### **Art. 3 Individuazione delle professionalità**

1. L'Ufficio - d'ora in poi denominato "Ufficio competente"- che, sulla base del documento di programmazione di cui all'art.2, intende conferire incarichi predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

c) durata dell'incarico;

d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);

e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri predeterminati, certi e trasparenti attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

~) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione

europea;

- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4 Non possono essere conferiti incarichi ai sensi del presente regolamento ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, così come definite dall'art. 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.

#### **Art. 4 Procedura comparativa**

1. L'Ufficio competente, procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
  - a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
  - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi vvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati



requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

5. Gli incarichi di importo inferiore a 5.000,00 euro, al lordo dell'IVA se dovuta, possono essere affidati direttamente "intuitu personae", fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito della medesima tipologia.

### **Art. 5 Esclusioni**

1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Il presente regolamento non si applica inoltre:

- agli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione

- ai membri di commissioni e organi istituzionali.

### **Art. 6 Durata del contratto e determinazione del compenso**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

### **Art. 7 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico,





particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### **Art. 8 Pubblicità ed efficacia**

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e, se ritenuto necessario, attraverso altri mezzi di comunicazione.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

#### **Art. 9 Controllo della Corte dei Conti**

1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000,00 euro relativi alle collaborazioni esterne, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, ai sensi dell'art.1 comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.